



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CODICE QUESITO: CIS/-/2024/03

CATEGORIA: CIS

SOTTOCATEGORIA: -

Descrizione quesito

Sono un Architetto e scrivo questo commento poiché ho un dubbio e non riesco a trovare informazioni chiare: sono amministratore unico di una società di costruzione proprietaria di un immobile oggetto di condono.

Devo redarre un certificato di idoneità statica da depositare presso il genio civile per concludere la pratica. Essendo sia amministratore che tecnico abilitato, posso provvedere da solo alla preparazione di questo documento o vi sarebbe un conflitto di interessi poiché risulta essere sia committente che tecnico? Potrebbe crearmi problemi presso il genio civile o a livello deontologico?

In alcuni casi non è un problema essere committente e tecnico, ma su questo tipo di pratica non ne sono così sicuro.

Risposta quesito

Trattandosi di una sanatoria riguardante le strutture il Certificato di Idoneità statica, richiesto dal Comune, ha valenza di Collaudo statico degli interventi eseguiti in assenza o difformità dal titolo edilizio.

Sia la L.1086/1971 che il D.P.R.380/2001 non pongono alcun divieto al fatto che un committente/proprietario di un'opera, se tecnico abilitato, possa anche collaudarla.

Deontologicamente, come sempre, deve prevalere la professionalità del tecnico asseveratore sull'interesse dell'amministratore. Per questo, a nostro giudizio, non vi è alcun divieto in tal senso.

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.

Parole chiave: CIS

Documenti allegati: [-]

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.